

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI NAPOLI**

### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Oggetto della gara di cui al presente Capitolato Speciale è la costituzione di un fondo di previdenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Napoli, così come disciplinato dall'art. 208 del D. Lgs. N. 285/1992 e ss.mm.ii.

Beneficiari del fondo sono gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale della Città di Napoli con contratto a tempo pieno e indeterminato, così come previsto dal Disciplinare approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 560 del 31.07.2013 “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 208 del Codice della Strada – legge 285/92 così come modificato dalla legge 120/2010”.

La previdenza complementare sarà realizzata con l'adesione **a fondi pensione aperti**.

**Ogni aderente avrà una propria posizione individuale.**

### **Art. 2 – Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, o, in caso di esecuzione anticipata del contratto, dalla data effettiva di avvio delle attività.

### **Art. 3 – Ammontare dell'appalto**

Il numero degli aderenti alla data attuale è pari a 1910 (millenovecentodieci) unità; tale numero è suscettibile di aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro, di trasferimento, di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, non inferiore a 6 mesi, e per la durata stessa (art. 2 del Disciplinare), o in caso di premorienza .

Il Valore stimato dell'appalto è pari ad **€. 3.000.000,00 (tre milioni/00) per l'anno 2015, per gli anni successivi l'importo della prestazione sarà pari a quanto disposto dalla Giunta Comunale con la Deliberazione di riparto dei proventi del Codice della Strada** così come previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii e pertanto per la quota parte versata dall'Amministrazione Comunale, sarà alimentata solo sulla scorta della Deliberazione di Giunta Comunale di riparto dei proventi ex art. 208 del Codice della Strada.

Nell'anno di assunzione, pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro e trasferimento di un dipendente avente diritto ai benefici in argomento, o nel caso di eventuale sospensione dal servizio, la quota individuale dell'interessato sarà pari ad un dodicesimo del totale annuo per ciascun mese di effettivo servizio prestato presso il Corpo di Polizia Locale, intendendosi che le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. si computano per intero.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale provvederà a fornire all'aggiudicatario l'elenco degli aderenti al fondo, precisando per ciascuno di essi nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. Lo stesso, provvederà, altresì, a comunicare tempestivamente all'aggiudicatario ogni modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo.

Si fa obbligo all'aggiudicatario, di ripartire equamente tra gli aventi diritto, le variazioni delle quote in aumento o in diminuzione per le cause indicate dal presente articolo. La stessa ditta, nel report annuale previsto dall'art. 5 del CSA, indicherà, oltre allo stato dei versamenti di ogni posizione individuale, anche le variazioni delle quote ripartite; il Servizio Autonomo Polizia Locale provvederà tempestivamente a comunicare il/i nominativo/i degli appartenenti al Corpo di nuova assunzione o che per qualsiasi motivo non prestano più servizio.

Non sussistono oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, e/o redigere il DUVRI.

#### **Art. 4 - Caratteristiche del Fondo**

Gli strumenti previdenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo dovranno consistere in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale secondo il valore attuale, al verificarsi di trasferimento, cessazione del rapporto di lavoro e del collocamento a riposo, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale selezionato.

Gli strumenti di previdenza complementare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- **capitale garantito e rendimento minimo annuo garantito, (quest'ultimo da intendersi quale rendimento netto minimo erogato materialmente annualmente ad ogni posizione, a prescindere dal rendimento effettivo);**
- **gli interessi maturati annualmente dovranno essere aggiunti al capitale e diventare anch'essi produttivi di interesse;**
- **diritto ad una prestazione previdenziale, alla data del collocamento a riposo del dipendente (o comunque alla scadenza del contratto per altra causa), costituita da un capitale, secondo il valore attuale e/o da una rendita vitalizia reversibile;**
- **possibilità di versamenti integrativi da parte dell'interessato, su base volontaria;**
- **possibilità di sospendere, modificare e riattivare, da parte del Comune e/o dell'aderente, qualora questi abbia in atto versamenti volontari integrativi, la contribuzione in qualsiasi momento, senza che ciò comporti l'applicazione di penalità comunque denominate o la cessazione della partecipazione al fondo;**
- **possibilità di trasferimento al fondo di categoria o comparto una volta costituito e la cui adesione diventi obbligatoria, senza alcuna penale da parte dell'ente e costo aggiuntivo per l'aderente;**
- **possibilità di proseguire la partecipazione al fondo su base personale e volontaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente del Corpo di Polizia Locale con il Comune o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore ( come disciplinato dal D. Lgs. 05.12.2005, n. 252 );**
- **percentuale di retrocessione di rendimento all'assicurato (quest'ultimo da intendersi quale rendimento netto attribuito al beneficiario in relazione al rendimento effettivo del fondo);**
- **alla scadenza del contratto, qualora a seguito di gara ad evidenza pubblica, fosse individuata altra Società di gestione del fondo, nessun onere potrà essere addebitato al singolo aderente e/o penale per l'ente in caso di trasferimento dello stesso. Inoltre, la ditta aggiudicataria del presente appalto, sarà obbligata a mantenere la posizione individuale maturata fino all'effettivo trasferimento all'eventuale altra società individuata.**

L'obbligo contributivo a carico del Comune ha termine all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente, per passaggio dello stesso in settori diversi dalla Polizia Locale o per mutamento del profilo giuridico. Non è consentito partecipare alla gara di cui al presente capitolato a soggetti che non abbiano tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti/Organismi di competenza.

Ciascun aderente avrà una propria posizione alimentata e capitalizzata in relazione ai versamenti effettuati dall'ente.

Le prestazioni previdenziali dovranno essere nominative per ciascun dipendente.

Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale dovrà essere libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni. Potrà essere individuata e selezionata anche più di una forma previdenziale nell'ambito della stessa ditta aggiudicataria, tra le quali ciascun dipendente avrà facoltà di scelta.

La ditta aggiudicataria, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, persegue l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Nella gestione della loro disponibilità il fondo pensione individuato osserva i criteri individuati dal Decreto Ministeriale n. 166 del 2 settembre 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante "Regolamento

di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse (in vigore dal 28 novembre 2014)"; a tal fine la ditta aggiudicataria, con apposite relazioni tecniche di rendicontazione contabile da inviare al SAPL entro il 31/03 di ogni anno mostra la correttezza delle proprie linee di investimento; il SAPL invia tempestivamente tali relazioni al Comitato di Gestione (art. 14 del Disciplinare del Fondo di Pensione Complementare).

La non corretta gestione dei fondi da parte della ditta aggiudicataria, con violazione dei criteri di investimenti su indicati, sarà causa di risoluzione anticipata dell'affidamento, con obbligo della stessa ditta a trasferire i fondi accumulati ad altra società di gestione individuata.

#### **Art. 5 – Obblighi aggiudicataria**

L'aggiudicataria si impegnerà a fornire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, presso la Sede del Comando Centrale della Polizia Locale di Napoli, n. 2000 brochure contenenti il fascicolo informativo, la scheda di adesione e quant'altro necessario per un'informativa adeguata tra cui una nota esplicativa sintetica a guida della scelta dei profili optabili.

La Società aggiudicataria dovrà, nei termini concordati con l'Amministrazione Comunale, rendere accessibile un sito web informativo, anche non dedicato, nel quale i dipendenti della Polizia Locale potranno reperire le informazioni utili sul Fondo, accedere ad una pagina di *faq* (domande e risposte ricorrenti reimpostate) e a un forum, gestito dall'amministratore del sito, per porre le domande individualmente dagli interessati e acquisire la relativa risposta.

La Società aggiudicataria dovrà fornire la propria disponibilità a collaborare con il Comitato di settore, individuato dal disciplinare del fondo di previdenza per il personale della Polizia Locale facente parte della Deliberazione di G.C. n. 560 del 31.07.2013.

**La Società aggiudicataria, oltre all'obbligo derivante dall'art. 4 del CSA, dovrà trasmettere al Comando della Polizia Locale, entro il 31 marzo di ogni anno, un report contenente lo stato dei versamenti di ogni posizione individuale.**

Tutte le prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto non possono generare alcun onere diretto o indiretto, presente o futuro per l'Amministrazione.

#### **Art. 6 – Condizioni generali**

L'aggiudicataria accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamati, e normative vigenti in materia.

L'interpretazione delle disposizioni del presente C.S.A. deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il presente appalto.

#### **Art. 7 – Trasferimento posizioni in caso di istituzione del fondo nazionale di comparto**

Per le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere (senza oneri) la possibilità di trasferire le posizioni individuali al fondo nazionale di comparto, qualora venga istituito, per il personale del Pubblico impiego e/o per il personale della Polizia Locale e quindi preveda l'adesione collettiva obbligatoria al nuovo Fondo chiuso.

#### **Art. 8 – Penalità**

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui agli articoli del presente C.S.A., saranno applicate le seguenti penali:

1. impossibilità ad accedere al sito web informativo: € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
2. mancata o parziale consegna della modulistica nel termine concordato: € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
3. mancata prestazione del report annuale e/o della rendicontazione entro il termine previsto: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il prestatore di servizi avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni e sulla base delle risultanze, le sopra citate penali saranno erogate dal Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale.

#### **Art. 9 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli**

La Stazione appaltante informa la propria attività secondo i contenuti di cui al Codice di comportamento, quale

dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 24.04.2014, esecutiva ai sensi di legge.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento, come dallo stesso previsto all'articolo 2 comma 3.

Nel caso violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5 % del valore del relativo appalto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o danno all'immagine. Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al codice di comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del contratto. In caso di eventuale ulteriore reiterazione della violazione delle norme di cui al richiamato Codice si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale da applicarsi nei limiti indicati verrà determinata dal Dirigente o dal RUP in relazione alla gravità della violazione, alla entità del danno effettivo subito nella esecuzione del contratto, condotte al Codice e/o danno all'immagine.

In tutti i casi di violazione di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della Stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Il Codice di Comportamento è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Napoli – [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) – nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

L'aggiudicataria è tenuta a osservare, nell'espletamento della prestazione, il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché di tutte le altre disposizioni in materia emanate dall'Autorità Garante per la privacy.

#### **ART. 11 – Scadenza**

La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è prevista sino al raggiungimento della messa in quiescenza del singolo soggetto aderente.

L'obbligo contributivo dell'Ente avrà, comunque, termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente o per il mutamento del profilo giuridico del dipendente.

L'obbligo contributivo dell'Ente sarà sospeso nei seguenti casi:

- durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente;
- in caso di sospensione dal servizio per motivi disciplinari (ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare);
- in caso di destinazione ad altro incarico, anche temporaneo, per il quale non viene svolto il servizio di Polizia Locale.

In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo contrattuale, l'aggiudicatario dovrà liquidare, entro trenta giorni dalla richiesta degli eredi inviata a mezzo raccomandata a/r, il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. L'Amministrazione, in sede di calcolo delle spettanze del *de cuius*, comunicherà agli eredi/beneficiari la posizione assicurativa dello stesso.

In caso di interruzione anticipata e definitiva del rapporto di lavoro, l'aggiudicatario dovrà liquidare entro trenta giorni dalla richiesta, inviata a mezzo raccomandata a/r, il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati.

In ogni caso le polizze dovranno prevedere la possibilità del riscatto anticipato.

#### **Art. 12– Beneficiari**

I beneficiari delle singole prestazioni saranno:

- a) in caso di vita, gli assicurati stessi;
- b) in caso di premorienza gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli eredi legittimi;
- c) in caso di morte gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli eredi legittimi.

L'aggiudicatario designerà i beneficiari su indicazione dell'aderente al fondo e sarà tenuto a modificare tale designazione ogni qualvolta lo richieda l'aderente.

#### **Art. 13– Responsabilità dell'appaltatore**

La ditta aggiudicataria è sottoposta, nella fase di erogazione del servizio, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati nei confronti della stessa Amministrazione.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

#### **Art. 14 – Decadenza dell'appalto**

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme, condizioni e il termine iniziale di cui al presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora risultino a carico dell'aggiudicataria cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al D.Lgs. 07.09.2011 n. 159 e s.m.i., potrà disporre in qualsiasi momento la decadenza dell'appalto, senza formalità di sorta e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire.

#### **Art. 15 – Osservanza delle disposizioni legislative**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto e specificatamente riferiti alla disciplina della fornitura in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

#### **ART. 16 - Inadempienze e risoluzione del contratto**

Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato e in ogni altro caso previsto dal presente CSA;
- b) fallimento dell'aggiudicatario.

Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno. Tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata a/r. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione. In caso di risoluzione del contratto, ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti simili, resterà a carico dell'aggiudicatario del presente servizio, salvo l'eventuale danno ulteriore.

#### **Art. 17 – Definizione delle vertenze**

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria con esclusione della cognizione dei collegi arbitrali.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione del servizio. L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere il servizio e/o l'esecuzione dello stesso. Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.

#### **Art. 18– Disposizioni Transitorie e finali**

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 recante il "Codice dei contratti pubblici e relativi lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.", e le disposizioni contenute nel D.Lgs. 252/2005 recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali e comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute nel Codice Civile.

**Il Comandante**  
**Col. Dr. Ciro Esposito**